

Assegno Unico e Universale per i figli

Con Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021, si è dato il via all’introduzione (con obbligo di attuazione della delega entro dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta) di nuove misure a sostegno dei figli a carico in luogo di quelle finora vigenti. Nasce così l’Assegno Unico e Universale per i figli che entra in vigore dal 1° marzo 2022.

L’Assegno unico e universale è dunque un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minore a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Assegno “temporaneo” cos’è

Considerato però che il “vecchio” assegno per il nucleo familiare veniva erogato a decorrere dal mese di luglio di ciascun anno, occorre fare fronte ad un periodo di “vacanza” delle precedenti misure coincidente coi mesi da luglio a dicembre 2021. Per questo motivo, in via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della Legge 46/2021, è stato introdotto dal 01/7/2021 al 31/12/2021 un assegno temporaneo per i figli minori. L’assegno temporaneo è perciò una prestazione solo transitoria destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidio preadottivo.

Assegno “temporaneo” quantificazione

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- ✓ una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- ✓ una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Assegno “temporaneo” come andava richiesto

A partire dal 1° luglio 2021 è stata resa disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potevano presentare la domanda per ottenere l’assegno.

La domanda di assegno temporaneo andava presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- ✓ portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- ✓ Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- ✓ Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Assegno “temporaneo” decorrenza della prestazione

La decorrenza per l'erogazione della prestazione era fissata come segue:

- ✓ luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
- ✓ dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

Assegno “temporaneo” compatibilità con altre misure di sostegno al reddito delle famiglie

L'assegno temporaneo, nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, era compatibile con:

- ✓ il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. ✓ l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- ✓ l'assegno di natalità;
- ✓ il premio alla nascita;
- ✓ le detrazioni fiscali;
- ✓ gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

l'Assegno Unico: Le prestazioni che va a sostituire

L'Assegno unico, dalla data di entrata in vigore, assorbe alcune prestazioni precedentemente erogate distintamente tra le quali, oltre che naturalmente l'assegno provvisorio:

- ✓ il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- ✓ l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- ✓ gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- ✓ l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- ✓ le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Tutte queste misure di sostegno al reddito sono pertanto abrogate e riassorbite dall'Assegno Unico. L'unica prestazione che non viene assorbita dall'A.U. è il bonus asilo nido che rimane invariato.

l'Assegno Unico: i requisiti per averlo

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti:

- ✓ cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- ✓ assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- ✓ residenza e domicilio in Italia;
- ✓ residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

l'Assegno Unico: presentazione domande ed erogazioni

Le istanze per avere l'A.U. possono essere presentate fin dal 1° gennaio 2022. A prevederlo è il decreto legislativo n. 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità di richiesta ed erogazione della misura.

Sono previste novità anche per il periodo di decorrenza, che va dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo (ricordiamo che il vecchio assegno per il nucleo familiare andava dal 1° luglio al 31 luglio dell'anno successivo).

La domanda per il riconoscimento dell'assegno ha validità annuale e deve essere presentata in modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato. Vedremo se nel tempo a queste due modalità ne saranno affiancate delle altre. Ad esempio sarebbe auspicabile che vi fosse una apposita funzione all'interno dell'area self service della piattaforma NOIPA per la gestione del cedolino in cui presentare le domande.

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l'Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN, ovvero mediante bonifico domiciliato.

Alcuni Esempi sulla tempistica di invio domande e relativa prestazione erogata:

- ✓ **Domanda presentata in gennaio 2022:** l'assegno spetta da marzo 2022. Se il primo assegno arriva in data successiva (ad esempio, a causa dei tempi di lavorazione della domanda, che come detto possono arrivare a 60 giorni), incamera le mensilità precedenti spettanti.
- ✓ **Domanda presentata in maggio 2022:** l'assegno spetta da marzo 2022. Con il primo assegno, arrivano anche le mensilità precedenti.
- ✓ **Domanda presentata in agosto 2022:** l'assegno spetta da settembre 2022. Se il primo assegno arriva successivamente, in considerazione sempre dei tempi di lavorazione, vengono riconosciute le mensilità precedenti spettanti, a partire da settembre.

Il link alla pagina del Sito INPS per l'accesso alla presentazione della domanda è il seguente:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico>

Accedi al servizio

Successivamente occorre cliccare su in basso alla pagina.

A questo punto possiamo selezionare le opzioni dal seguente menu:



Assegno Unico Mensile: simulatore

Dal 28 dicembre è online sul sito dell'Inps il servizio "Simulazione importo assegno mensile" che consente di calcolare l'importo mensile "indicativo" della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico

Simulazione importo assegno mensile

La simulazione disponibile in questa pagina ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell'Istituto. Per presentare la domanda accedere alla apposita procedura che sarà disponibile dal 1° gennaio 2022 sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE). La domanda potrà essere presentata anche tramite patronati e contact center

Dati per la simulazione			
N° figli minorenni	<input type="text" value="1"/>	N° figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili non autosufficienti	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni disabili fino al compimento del 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili gravi	<input type="text" value="0"/>	N° figli maggiorenni disabili che hanno compiuto il 21esimo anno di età	<input type="text" value="0"/>
N° figli minorenni disabili medi	<input type="text" value="0"/>	Totale numero figli	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Madre di età inferiore ai 21 anni			
<input checked="" type="checkbox"/> Sono in possesso di ISEE			
Importo ISEE presentato: <input type="text" value="25.000,00"/> €			
<input type="checkbox"/> Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:			
<ul style="list-style-type: none">• Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.• Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente)			
<input type="checkbox"/> Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 6 del D.Lgs attuativo della L.46/2021:			
<ul style="list-style-type: none">• La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.			

Sarà sufficiente inserire alcuni semplici dati richiesti dal simulatore per ottenere un calcolo dell'importo spettante.

L'importo mensile dell'assegno calcolato in base ai dati che ha inserito è **125,00 €**. (L'importo si riferisce al totale dei figli che hai inserito)

L'Assegno Unico: domanda on line sul sito INPS

Una volta effettuato l'accesso tramite PIN-CNS-SPID il menu da utilizzare è il seguente:

Assegno Unico / Home /

Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata

Nuova domanda come tutore del genitore

Nuova domanda come figlio maggiorenne

*Per le domande presentate entro il **30 giugno 2022**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.*

Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.

Informativa generale sull'Assegno Unico

Consulta e gestisci le domande già presentate

Completa le domande presentate dall'altro genitore

Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.

Per beneficiare dell'Assegno Unico in misura superiore al minimo è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda. [Per saperne di più](#)

Si procede con la navigazione e con l'inserimento dei dati richiesti che risulta abbastanza semplice e guidato. Alcuni dati sono già conosciuti alla piattaforma e riproposti in automatico dalla stessa.

L'Assegno Unico: importo

L'Assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. L'importo è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l'ISEE, infatti, avrà l'importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. In questo l'importo spettante viene dapprima calcolato sul minimo e adeguato alla situazione reale all'atto della presentazione dell'ISEE. Di seguito gli importi spettanti.

- ✓ **Per ciascun figlio minorenni** spetta un importo pari che va da:
 - 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
 - fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro.
- ✓ **Per ciascun figlio maggiorenne** fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo variabile tra:
 - 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro; -
 - 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.
- ✓ **Per ciascun figlio oltre il secondo** è prevista una maggiorazione che va da: - 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro; - a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

Casi particolari (fonte www.ipsoa.it)

Requisito	Importo dell'assegno (max-min in base all'ISEE)	Maggiorazione
Figli minori disabili non autosufficienti	105 euro	
Figli minori disabili gravi	95 euro	
Figli minori disabili medi	85 euro	
Figli disabili maggiorenni fino a 21 anni		50 euro
Figli disabili oltre 21 anni	da 85 a 25 euro	
Entrambi genitori lavoratori		30 euro per figlio, solo con ISEE fino a 40mila euro

E' anche possibile inviare l'Isce in un secondo momento rispetto alla presentazione della domanda. In questo l'importo spettante viene dapprima calcolato sul minimo e adeguato alla situazione reale all'atto della presentazione dell'ISEE.